



**MUNICIPALITÀ 10 – BAGNOLI, FUORIGROTTA
U.O. Attività Tecniche
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 27 DEL 23/05/2025**

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in un tratto di via Luigi Tansillo e di via Francesco Galeota dal 26 maggio 2025 al 01 luglio 2025 per consentire lo svolgimento di eventi canori previsti presso lo Stadio “Maradona”

IL DIRETTORE

- Visto che presso lo Stadio “D.A. Maradona” di Fuorigrotta, dal 02/06/2024 al 28/06/2025, sono previsti una serie di eventi canori, inseriti nel programma di “Napoli Città della Musica – Live Festival 2025” - 2 e 3 giugno, come di seguito elencati: Gigi D’Alessio (Friends & Partners S.p.a.; 5 giugno: Luchè (Vivo Concerti S.r.l.); 7 giugno: Sfera Ebbasta (Vivo Concerti S.r.l.); 10 giugno: Marracash (Friends & Partners S.p.a.); 12 giugno: Elodie (Vivo Concerti S.r.l.); 16 e 17 giugno: Vasco Rossi (Live Nation Italia S.r.l.); 21 giugno: Imagine Dragons (Live Nation 6 S.r.l.); 24 giugno: Cesare Cremonini (Live Nation Italia S.r.l.); 26 giugno: Marco Mengoni (Live Nation Italia S.r.l.); 28 giugno: Pinguini Tattici Nucleari (Friends & Partners S.p.a.) - per i quali risulta necessario consentire l’accesso alla struttura da parte dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate ai relativi allestimenti;
- Visti gli esiti della riunione organizzativa convocata dal Servizio Eventi per il giorno 19/05/2025 giusta nota PG/2025/448031 del 15/05/2024, nonché il relativo verbale, trasmesso *iuxta* nota PG/2025/477439 del 23/05/2025;
- Tenuto conto che durante la richiamata riunione gli organizzatori degli eventi suddetti hanno dichiarato che verrà realizzato un varco d’accesso aggiuntivo, da utilizzare per le operazioni di allestimento, nella recinzione esterna allo Stadio, dal lato curva B, ideato per ridurre considerevolmente l’impatto del passaggio dei bilici su via L. Tansillo, e che dal medesimo nuovo accesso transiterà la maggior parte dei mezzi adibiti a carico e scarico;
- Tenuto conto che, come esposto dagli organizzatori degli eventi in parola, le attività relative a detti eventi, ivi comprese le operazioni di montaggio e smontaggio degli allestimenti, si svolgeranno a partire dal 26 maggio 2025 al 01 luglio 2025;
- Considerato che per consentire l’accesso al varco carraio dello Stadio da parte dei suddetti veicoli adibiti al trasporto di attrezzature è necessario adottare un particolare dispositivo di traffico temporaneo che prevede la parzializzazione della carreggiata di via Tansillo, riservando una corsia di marcia ai veicoli di cui sopra;
- Visto il parere favorevole espresso in corso di riunione organizzativa di cui al verbale del 19/05/2025 dal Responsabile P.L. del G.O.S. (Gruppo Operativo per la Sicurezza), in qualità di organo responsabile della gestione della sicurezza all’interno dello stadio “Diego Armando Maradona”;
- Considerato che pertanto, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività in parola, è necessario prevedere un particolare dispositivo di traffico come meglio dettagliato nella parte dispositiva del presente atto;
- Vista altresì l’Ordinanza Dirigenziale n. 219 del 01/04/2025 di razionalizzazione della disciplina viabilistica vigente in alcune strade di Fuorigrotta in occasione delle manifestazioni sportive e degli spettacoli ed eventi presso l’impianto sportivo dello stadio “D.A. Maradona”;
- Attestato che:
 - il presente provvedimento non contiene dati personali;
 - il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell’apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

- Letti:
 - il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
 - il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Istituire dal 26 maggio 2025 al 01 luglio 2025 dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ciascun ogni giorno, e comunque fino a cessate esigenze:

- in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota), n. 1 corsia riservata al transito dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona posto alla confluenza con via F. Galeota, nonché riservata alla fermata dei veicoli medesimi, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature;
- in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota), e in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), il limite massimo di velocità pari a 10 Km/h con pannello integrativo riportante la dicitura "passo d'uomo";
- in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota), sul lato sinistro della carreggiata secondo il senso di marcia, nonché all'interno della corsia riservata ai suddetti veicoli, eccetto autorizzati, e in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), ambo i lati della carreggiata, il divieto di sosta con rimozione;

Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi sospesa per la durata della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze di Ordine pubblico il Servizio Autonomo di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione e veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'opportunità, nonché a modificare l'attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a seconda delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria e posta, a norma di legge, a cura del Responsabile delle attività e dell'organizzazione degli eventi canori in questione.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285, per l'esatta osservanza dalla presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

Il Direttore della Municipalità 10
Dott. Luigi Loffredo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.